



COMUNE  
DI SANTA  
MARIA  
MAGGIORE

# Copia

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2026**

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti zero presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome   |                                  | Presente |
|------------------|----------------------------------|----------|
| 1.               | COTTINI CLAUDIO - Sindaco        | Sì       |
| 2.               | GARAVAGLIA SANDRA - Vice Sindaco | Sì       |
| 3.               | CERONI SILVIA - Assessore        | Sì       |
| Totale Presenti: |                                  | 3        |
| Totale Assenti:  |                                  | 0        |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Matteo Lanino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. COTTINI CLAUDIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art.4 del D.Lgs. 231/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", stabilisce che:

- "1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";  
...omissis...
- "2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale";
- "3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".

Richiamato l'art. 4, del D.L. 50/2017 ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi";

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15 marzo 2018 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art. 2, comma 2, del citato Regolamento comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate entro la misura stabilita dalla Legge;

- l'art. 2, comma 3, del citato Regolamento comunale che fissa il numero massimo di pernottamento per cui è dovuta l'imposta stessa;
- l'art. 5 del citato Regolamento comunale il quale prevede la riduzione della tariffa nei casi individuati.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quarter del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019 che testualmente recita:

- “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;
- “15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- 15-quarter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo

precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”.

Ritenuto opportuno confermare le tariffe dell'imposta di soggiorno nella misura di € 1,50 a persona per ogni pernottamento, ritenendo tale misura fissa meglio aderente alle diverse tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi da queste applicati, al fine di predisporre un bilancio di previsione 2026 ed un pluriennale 2026/2028 in pareggio finanziario.

Richiamata la nota n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL”.  
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge,

### **DELIBERA**

1.Di confermare, per l'anno 2026 le tariffe dell'imposta di soggiorno in € 1,50 a persona per ogni pernottamento effettuato nelle strutture ricettive nel Comune di Santa Maria Maggiore.

2.Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13.

3.Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028.

4. Di dare atto che tariffe e detrazioni dei tributi TARI, IMU e addizionale all'IRPEF sono di competenza del Consiglio Comunale.

5. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2003. 6. Di dare atto che il presente provvedimento è inserito nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 art. 125

### **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

reso ai sensi art.49 comma 1 del t.u. enti locali d.lgs. n.267 del 18/08/2000.

DATA: 26.01.2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Matteo Lanino

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE  
reso ai sensi art.49 comma 1 del t.u. enti locali d.lgs. n.267 del 18/08/2000.

DATA: 26.01.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Matteo Lanino

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to : COTTINI CLAUDIO

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. Matteo Lanino

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N. 58 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/02/2026 al 20/02/2026, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Santa Maria Maggiore, lì 05/02/2026

Il Segretario Comunale  
F.to:Dott. Matteo Lanino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Santa Maria Maggiore,  
lì 05/02/2026

Il Segretario Comunale  
F.to:Dott. Matteo Lanino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Dott. Matteo Lanino

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/01/2026**

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Lanino